



## TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

### SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

---

Proc. N. 981/18 R.G.N.R.

Proc. N. 4570/18 R.G.G.I.P.

#### IL GIUDICE

dr. Gennaro Mastrangelo,

lette le richieste di applicazione della pena avanzate all'udienza preliminare per gli imputati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], nonché il parere favorevole espresso dal P.M. all'udienza del 17.1.2020, a scioglimento della riserva assunta circa l'ammissibilità della richiesta ex art. 444, comma 1-ter, C.p.p.,

#### OSSERVA

Ciascuno degli imputati avrebbe svolto, all'interno delle contestazioni, il ruolo di corruttore dei PP.UU., agendo in favore di alcune società, da loro amministrate o rappresentate, per ottenere una decisione favorevole da parte della commissione tributaria.

Ai fini della valutazione di ammissibilità del rito gli imputati hanno così operato: [REDACTED], ritenendo di dover restituire euro 10.000,00, «somma equivalente all'ammontare corrisposto dal [REDACTED], quota parte, e destinato al presunto pagamento del maggior prezzo del reato presumibilmente corrispondente ad euro 30.000», avrebbe intenzione di garantire il proprio impegno attraverso l'emissione di un assegno, bancario, allo stato non depositato, per la cifra di euro 10.000,00; [REDACTED], avendo individuato il prezzo del reato in una sola delle due utilità di cui ha goduto il correo figlio del magistrato corrotto, ossia «l'aver consentito al figlio del giudice [REDACTED] di lavorare per tre mesi», nella impossibilità di una sua esatta individuazione, ritiene di poter determinare in via equitativa l'ammontare del prezzo, così riservandosi di provvedere al pagamento della somma di euro 6.000,00 previa concessione di un termine; [REDACTED] avendo individuato il profitto del reato nell'ammontare delle imposte in contestazione per gli anni 2011 e 2012, premesso di aver fatto richiesta della c.d. pace fiscale, ritiene inconferente il riferimento alla condizione di ammissibilità del rito;



## TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

### SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

---

██████, nell'istanza depositata l'11.2.2020, premesso di aver contribuito alla provvista corruttiva per due terzi della somma, ha depositato, già nella richiesta del 17.12.2020, un assegno bancario per euro 20.000,00, quale restituzione del prezzo del reato.

In disparte di ogni considerazione circa la possibilità di far dipendere una condizione di ammissibilità da una condotta futura, oppure di garantire un obbligo con un titolo *pro solvendo*, ritiene questo Giudice che le richieste di applicazione della pena vadano ritenute tutte ammissibili per un profilo dirimente.

Il Legislatore, nelle recenti riforme in materia di corruzione, sebbene esibendo una sistematicità non sempre comprensibile, ha inteso valorizzare l'aspetto economico della condotta, distinguendo, a quanto sembra, tra l'aspetto recuperatorio e quello sanzionatorio.

Una condizione di ammissibilità del rito, che è palesemente un profilo processuale, non può rivestire carattere sanzionatorio o di misura di sicurezza, tali due conseguenze essendo successive, nella sistematica classica del codice, al solo accertamento della responsabilità, se pur nelle particolari forme dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sicché ne va cercata una diversa natura.

Se si pone mente alla circostanza che la restituzione del prezzo o del profitto è prevista anche per i delitti di peculato e concussione, si può ritenere che essa abbia la funzione di reintegrazione oggettiva della situazione patrimoniale del soggetto avente diritto alla restituzione, in modo da neutralizzare, da un punto di vista economico, dei valori monetari, la situazione esistente prima della condotta illecita, tanto che «non è richiesto che il relativo onere economico sia personalmente sopportato dall'imputato» (cfr., in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 27606 del 16/05/2019 Cc., dep. 20/06/2019, Rv. 276219 - 01).

Nella giurisprudenza di merito è stato ritenuto possibile il patteggiamento pur quando la restituzione integrale non fosse stata possibile, ad esempio perché, essendo nelle more deceduta la persona offesa che vi aveva diritto, si era venuta a determinare una confusione del patrimonio ereditario tra i coeredi, tra cui l'imputata (sent. Tribunale di Udine, Ufficio GIP, 4 luglio 2018, inedita)

Il Legislatore, al fine di adeguarsi alle raccomandazioni dell'OCSE, tra le quali quella di introdurre, a scopo di deterrente della corruzione nelle transazioni economiche internazionali, "sanzioni pecuniarie" nei confronti delle persone



## TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO

### SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

---

fisiche, ha previsto la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322 quater C.p. nel caso di «*sentenza di condanna*». La dottrina, nel commentare la misura della riparazione pecuniaria, l'ha definita una "sanzione civile" priva di funzione compensatoria dei danni patiti dalla pubblica amministrazione, destinata a svolgere funzione "punitiva e deterrente" parametrata su quanto indebitamente percepito dal pubblico agente, come prezzo o proffilo del reato. Simmetricamente alla riparazione pecuniaria, il comma 1 - ter dell'art. 444 cod. proc. pen. ha appunto subordinato l'accesso al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta per i medesimi reati alla condizione della "restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato", così da evitare che l'adesione al rito semplificato consenta al soggetto attivo di eludere la ripetizione del vantaggio indebitamente lucrato, imposta dall'art. 322-quater cod. pen. per la sola sentenza di condanna.

La Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 9990 del 25/01/2017, Mirelli, sebbene incidentalmente, in motivazione ha rilevato che «l'effetto dell'adempimento della condizione processuale di ammissibilità del rito di cui al comma 1-ter dell'art. 444 cod. proc. pen. è quello, da un lato, di impedire all'imputato qualsiasi *vantaggio di natura economica direttamente derivante dal reato* e, dall'altro, di consentirgli di escludere l'applicazione, con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., della confisca ex art. 322-ter del profitto (o del prezzo) del reato o, in caso di sentenza di condanna ordinaria, anche della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater a favore dell'amministrazione di appartenenza».

Da quanto detto ne consegue che, qualora si facesse coincidere la condizione di adempimento del corruttore con la restituzione della *somma da altri percepita*, come è avvenuto nelle richieste delle parti oggi vagliate, si assegnerebbe alla condizione di ammissibilità del rito natura sanzionatoria, contro quella che appare la diversa volontà del Legislatore.

Si noti, inoltre, come tale "meccanismo di conversione" è, non a caso, utilizzato dal legislatore nell'ultimo periodo del comma secondo dell'art. 322 ter C.p. proprio per determinare l'ammontare della confisca per equivalente del profitto, dunque per il solo profilo "sanzionatorio".

D'altra parte, nel caso a mani, impregiudicata ogni considerazione circa la correttezza della decisione oggetto del reato contratto, valutazione impedita in questa sede e comunque non necessaria per la configurazione del delitto di corruzione dal momento che per atto contrario ai doveri d'ufficio deve intendersi non solo quello illecito o illegittimo ma pur quello che, pur formalmente regolare,



**TRIBUNALE ORDINARIO DI  
SALERNO**

**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

sia stato adottato in violazione dei doveri istituzionali, il profitto del reato di certo non può individuarsi nella somma posta in contestazione nella causa tributaria.

**P.Q.M.**


Dichiara ammissibili le richieste di applicazione della pena avanzate nell'interesse degli imputati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], riservando ogni altra valutazione su restanti profili e dispone che la Cancelleria restituisca gli assegni eventualmente depositati, redigendo apposito verbale.

**MANDA**

La Cancelleria per quanto di competenza.

Salerno, 12.2.2020

**IL GIUDICE**  
Gennaro Mastrangelo



*Depositate  
in uote n°  
12/02/20*

*Assister  
dott. ssa*

